

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel

+39 06 3724971 Fax +39 06 3701709

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.it

www.codacons.it

Raccomandata a/r

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

in persona del suo Ministro p.t.

Piazza della Croce rossa n.1

00198 ROMA

ALITALIA S.p.A.

In persona del suo legale rappresentante p.t.

Via A.Marchetti 111

00148 Roma

AIR ONE S.p.A.

In persona del suo legale rappresentante p.t.

Viale Abruzzo 410

66013 CHIETI

MERIDIANA S.p.A.

In persona del suo legale rappresentante p.t.

Via Barberini 67

Roma

E.N.A.C

In persona del suo legale rappresentante p.t.

Via di Villa Riccotti 42

00161 ROMA

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel

+39 06 3724971 Fax +39 06 3701709

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.it

www.codacons.it

e p.c.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

In persona del suo legale rappresentante p.t.

Via Liguria 26

00187 Roma

DIFFIDA

Del **CODACONS**, in persona del legale rappresentante pro tempore **Avv. Giuseppe Ursini** come da procura per atto del..., Notaio in Roma, rep. del 1/12/2000, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio Legale Nazionale del CODACONS, Roma, Viale G. Mazzini n.73;

PREMESSO

- che il CODACONS è un'associazione senza fine di lucro che per statuto persegue il fine di garantire la correttezza, la moralità e la qualità nelle attività commerciali e nell'erogazione dei servizi pubblici.
- che il CODACONS, con Decreto Ministeriale pubblicato su G.U. del 15 maggio 2000, è stato iscritto nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti a i sensi dell'art. 5 della Legge 30 luglio 1998 n. 281 rubricata "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti". In virtù della citata Legge, tale associazione è legittimata ad agire per la promozione di un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità, per la tutela della correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, per assicurare l'educazione al consumo dei cittadini e per tutelarne la salute, nonché la promozione di standard di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici nei confronti

CODACONS

UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel

+39 06 3724971 Fax +39 06 3701709

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.it

www.codacons.it

dei consumatori italiani, così come previsto dall'art. 1 della L. 281/98, ai punti a), c), e) e g) del secondo comma;

- che il CODACONS nella sua quotidiana attività di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, e, quindi delle categorie più soggette alle pratiche commerciali illegittime per le quali innumerevoli azioni sono state svolte in tal senso, ricopre un ormai indiscusso prestigio anche presso le pubbliche amministrazioni, le quali, sempre più sovente, si rivolgono all'associazione scrivente onde vedere soddisfatte le richieste da esse avanzate come fruitori di pubblici servizio;
- che in riferimento alla sovrattassa denominata "Crisis Surcharge" costantemente applicata da molti vettori, tra i quali l'Alitalia S.p.A., l'Air One S.p.A. e la Meridiana S.p.A., si è constatato che essa non costituisce una tassa governativa, ma un aumento arbitrario del prezzo del biglietto aereo effettuato dai vettori, come ha chiarito la sentenza del TAR Lazio n.9893 del 2002;
- che, in particolare, il supplemento del "Crisis surcharge", pari ad Euro 6,00 a tratta, per un totale di Euro 12,00 per un viaggio di andata e ritorno, è stato introdotto dai vettori aerei all'indomani dell'attentato alle Torri gemelle dell'11 Settembre per scongiurare la crisi dei cieli e tuttora sussiste nonostante la cessazione della guerra in Iraq;
- che stante la sua natura di atto privato, il "Crisis Surcharge", in realtà, consiste in una maggiorazione del prezzo del biglietto aereo rientrante nel potere di autodeterminazione delle tariffe aeree conferito ai vettori dal Regolamento Comunitario n.2409/92, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci;
- che, in particolare, l'art.1 del suddetto regolamento comunitario prevede, al primo comma, che "Il presente regolamento riguarda i criteri e le procedure da seguire per la fissazione delle tariffe passeggeri e merci per i servizi aerei relativi ai trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità Europea"e, al secondo comma, che "Fatto salvo il paragrafo 3 il presente regolamento non si applica:a) alle tariffe aeree passeggeri e merci dei vettori aerei non comunitari; b) alle tariffe aeree passeggeri e merci fissate nel quadro di un onere di servizio pubblico conformemente

CODACONS

UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel

+39 06 3724971 Fax +39 06 3701709

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.it

www.codacons.it

al regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio, del 23 Luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie", e, infine, al terzo comma, che "Solo i vettori aerei comunitari sono autorizzati a introdurre nuovi prodotti o tariffe ridotte rispetto a quelle esistenti per prodotti identici.";

- che, ancora, l'art.5 del suddetto regolamento comunitario prevede che "I vettori aerei comunitari fissano liberamente le tariffe aeree, fatto salvo il presente regolamento." e all'art.6, che "Conformemente alle procedure del presente articolo, uno Stato membro può decidere in qualsiasi momento di:a) ritirare una tariffa normale che, tenuto conto dell'intera struttura tariffaria per la rotta in questione e di altri fattori pertinenti, compresa la situazione concorrenziale del mercato, sia eccessivamente elevata per gli utenti, in connessione all'insieme dei costi a lungo termine del vettore aereo compresa un'adeguata remunerazione del capitale;b) bloccare in modo non discriminatorio ulteriori riduzioni di tariffe su un mercato, sia che si tratti di una rotta che di un gruppo di rotte, quando le forze del mercato hanno prodotto una persistente tendenza al ribasso delle tariffe aeree che si discosta significativamente dagli abituali movimenti stagionali dei prezzi comportando perdite generalizzanti per tutti i vettori aerei che operano i servizi aerei in questione, tenuto conto dell'insieme dei costi a lungo termine dei vettori aerei..." ;
- che, riassumendo, il regolamento CEE 2409/92, in sostanza, stabilisce un sistema di liberalizzazione delle tariffe aeree passeggeri e merci all'interno della Comunità Europea, stabilendo il principio della libera determinazione delle tariffe aeree da parte dei vettori e, nel contempo, fissando precisi limiti per l'applicazione e per i criteri di definizione delle tariffe, quali gli oneri di servizio pubblico e la corrispondenza delle tariffe ai costi a lungo termine, nonché alla situazione concorrenziale del mercato;
- che, alla luce di tali considerazioni, occorre ritenere che laddove sussiste un onere di servizio pubblico, la tariffa aerea non può essere deliberata liberamente dal vettore, ma necessita di un atto di approvazione statale;

CODACONS

UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel

+39 06 3724971 Fax +39 06 3701709

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.it

www.codacons.it

- che, nello specifico, le rotte per la Sardegna sono soggette ad un onere di servizio pubblico, in conformità al principio di continuità territoriale;
- che, infatti, la legge n.144/1999 sulla continuità territoriale, prevede, all'art.1, che "Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.2408/92, dispone con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole Minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;b) d'intesa con i Presidenti delle Regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizio di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico;";
- che, ancora, la suddetta legge prevede che "La conferenza dei servizi ha il compito di precisare il contenuto dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:a) le tipologie e i livelli tariffari;b) i soggetti che usufruiscono di particolari sconti;c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacità d'offerta;";
- che il D.M 21 Dicembre del 2000 ha determinato il contenuto dell'onere di servizio pubblico stabilendo i soggetti aventi diritto alle tariffe agevolate, che sono, precisamente, i cittadini residenti in Sardegna, gli emigrati sardi residenti fuori della Sardegna, i disabili, i giovani dai 2 ai 25 anni, gli anziani al di sopra dei 70 anni e gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età;
- Che, pertanto, l'applicazione del "Crisis surcharge" a tali categorie di persone è illegittimo e costituisce violazione della legge sulla continuità territoriale, e sue attuazioni, e del regolamento CEE 2409/92, che esclude la libera determinazione delle tariffe aeree in presenza di oneri di servizio pubblico;

CODACONS

UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel

+39 06 3724971 Fax +39 06 3701709

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.it

www.codacons.it

- che, infatti, sulla base di queste premesse, il Codacons di Sassari ha domandato ed ottenuto una sentenza di condanna da parte del Giudice di Pace di Sassari, Dott.ssa Barbara Sechi, nei confronti della Air One S.p.A. per la ripetizione di quanto versato indebitamente a titolo di “Crisis Surcharge”;
- che, in particolare, essendo la tariffa agevolata estesa anche a cittadini non residenti in Sardegna - come i disabili, i giovani di 25 anni, gli anziani al di sopra di 70 anni e gli studenti universitari fino al 27° anno di età - si deve concludere che la legge sulla continuità territoriale abbia inteso estendere la portata dell'onere di servizio pubblico a tutti i cittadini che si trovino nella condizione di dover raggiungere la Sardegna per motivi legittimi;
- che tale interpretazione estensiva risulta dalla legge sulla continuità territoriale stessa, laddove prevede che “Le tariffe agevolate nelle misure sopra specificate dovranno essere obbligatoriamente applicate ALMENO ai cittadini residenti in Sardegna...”, con evidente riferimento a tutti i cittadini che necessitano del collegamento con la Sardegna per motivi legittimi, il tutto in ossequio ai principi generali di parità dei diritti e di libera circolazione dei cittadini;
- che, in ogni caso, incombe sull'Enac il controllo sulla corrispondenza della gestione del trasporto con onere di servizio pubblico a quanto stabilito dalle norme sull'appalto di tale servizio;
- che, infatti, in virtù del d.l.250/97 l'Enac è l'organo demandato dal Ministero dei trasporti al controllo e al coordinamento di tutte le attività coinvolte nel trasporto aereo;
- che, nella specie, l'art.2 del d.l.250/97 dispone per l'Enac il dovere di ispezionare, coordinare e controllare tutta la attività del trasporto, nonché di provvedere alla tenuta dei Registri degli aeromobili di coordinare l'Enav e, soprattutto, di definire e controllare i parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo e, in particolare, i parametri per la determinazione della capacità aeroportuale ai fini dell'attività di gestione delle bande orarie negli aeroporti;

CODACONS



UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS Viale Giuseppe Mazzini n. 73 – 00195 ROMA Tel

+39 06 3724971 Fax +39 06 3701709

ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 3725809 Fax +39 06 3701709 cap 00195

e.mail codacons.info@tiscali.it

MILANO via Cusani 5 Tel +39 02 72003831 Fax +39 02 86460518 cap 20121

e.mail: codacons.milano@libero.it

www.codacons.it

- che, quindi, l'Enac nella sua attività di standardizzazione dei parametri di qualità del servizio del trasporto aereo ha il dovere di riscontrare le eventuali irregolarità rilevate o di cui abbia avuto notizia da altri Paesi;
- che il Codacons, stante le facoltà sopra enunciate, in virtù della legge 281/98, che prevede l'obbligatorietà di standard di qualità ed efficienza elevati per tutte le associazioni che operano nel trasporto aereo, ha interesse a conoscere le reali condizioni degli aeromobili delle varie compagnie aeree che operano nel territorio italiano concernenti modello, anno di fabbricazione, stato di manutenzione, e, nel caso di charter, società di noleggio;

DIFFIDA

Tutti gli enti in epigrafe ad eliminare l'applicazione del sovrapprezzo, denominato "Crisis Surcharge", effettuata sulle tariffe aeree soggette ad onere di servizio pubblico e, in particolare, su quelle relative ai servizi di linea da e per la Sardegna, perché illegittima ai sensi della legge n.144/1999 e del Decreto Ministeriale del 21 Dicembre 2000, nonché del Regolamento Comunitario CEE n.2409/92, e, in generale, ad adottare, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del presente atto, tutte le misure idonee ad eliminare i suesposti comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

Roma 25 Marzo 2004

Avv. Giuseppe Ursini

Rapp.te legale p.t Codacons